



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di consiglio comunale N. 80 del 08.05.2000

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 dell'8.5.2000, prot. N. 17080.
Sono stati modificati l'art. 59, comma 2°, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113, prot. N. 23194, del 15.6.2000;
l'art. 9, comma 2°, lett. b; l'art. 48, 1° e 3° comma e l'art. 54, lett. b, con deliberazione consiliare n. 150, prot. N. 30871 del 7 agosto 2000.
Introdotti gli artt. 7bis e ter con deliberazione consiliare n. 60, prot. n. 13223 del 28.03.2002.
Modificate le sanzioni con deliberazione consiliare n. 57 del 12 Maggio 2003;
Modificato l'art. 9, comma 2°, lett. B con deliberazione Consiliare n. 10 del 26 Gennaio 2006;
Introduzione nuove norme e modifica art. 56 con deliberazione consiliare n. 88 del 14 Luglio 2011;
Delibera della Giunta n. 152 del 07 Giugno 2011 per la determinazione importi;
Delibera della Giunta n. 203 del 26 luglio 2011 per la determinazione importo agli artt. 21 bis, 25, 26 bis, 29 bis;
Modificati gli artt. 7 bis e 7 ter e nuova approvazione dell'art. 26 bis con deliberazione consiliare n. 129 del 03 Novembre 2011.

Aggiornamento sanzioni in EURO - dal 1 gennaio 2002
Aggiornato al 31.12.2011

INDICE

TITOLO I: Disposizioni generali	3	
1.Ambito di applicazione	4	
2.Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	4	
3.Richiesta e rilascio di autorizzazioni	4	
4.Validità delle autorizzazioni	4	
TITOLO II: Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico	5	
5.Campo di applicazione	5	
6.Divieti	5	
TITOLO III: Nettezza, decoro ed ordine del centro urbano	5	
7.Disposizioni generali	5	
7. bis sovraffollamento ad uso abitativo	6	
7. ter occupazione di altri locali	6	
8.Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	6	6
9.Tenuta delle aree scoperte	6	
10.Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico	7	
11.Ripari e chiusura delle attività economiche	7	
12.Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	8	
13.Battitura di panni e tappeti	8	
14.Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati	8	
15.Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilati	8	
16.Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	9	
17.Trasporto di materiale di facile dispersione	9	
18.Sgombero della neve e formazione del ghiaccio	9	
19.Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	9	
20.Emissioni di esalazioni, fumo e polvere	9	
21.Atte contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità	10	
21 bis. Prostituzione di strada	10	
22.Esercizio di giochi di abilità	10	
23.Altri atti vietati	11	
24.Caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti	11	
25.Carovane di nomadi	12	
TITOLO IV: Quietudine e sicurezza nel centro cittadino	12	
26.Giochi su area pubblica e privata	12	
26 bis. Vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine	12	
27.Mestieri girovaghi	12	
28.Accaparramento di clienti	13	
29.Trasporto di oggetti	13	
29 bis. Trasporto di mercanzia in borsoni e sosta	13	
30.Circolazione e trasporto di animali pericolosi	13	
31.Protezione degli animali	14	
32.Protezione in caso di lavori	14	
33.Rovino di parti o di accessori di fabbricati	14	
34.Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	14	
35.Bagni delle persone	15	
36.Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	15	
37.Apertura di botole e chiusini	15	
38.Pitture e verniciature fresche	15	
39.Installazione di tralci, gru e altri impianti di sollevamento	15	
40.Carichi sospesi	16	
41.Recinzioni	16	
42.luminarie e cavi elettrici	16	
43.Uso e manomissione dei segnali	16	
44.Detenzione e deposito di materie infiammabili	16	

45. Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni	16
46. Uso delle risorse idriche potabili	17
47. Quietè pubblica	17
48. Esercizio di mestieri, arti e industrie	17
49. Esercizio dei Luna Park	18
50. Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi	19
51. Esercizio di locali da ballo	19
52. Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	19
TITOLO V: Tutela dall'inquinamento acustico	19
53. Emissioni di suoni da sorgenti fisse	19
54. Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili	20
TITOLO VI: Disposizioni annonarie per le attività artigianali	20
55. orario attività di vendita prodotti artigianali	20
TITOLO VII: Norme di procedura per l'accertamento delle violazioni al presente regolamento e per l'applicazione delle sanzioni	21
56. Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni	21
57. Remissione in pristino	21
58. Sequestro e confisca di cose	21
TITOLO VIII: Disposizioni finali	21
59. Entrata in vigore	

TITOLO I:

Disposizioni generali

Articolo 1: **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le attività di *Polizia Urbana* nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco.

Articolo 2: **Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana**

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

Articolo 3: **Richiesta e rilascio di autorizzazioni**

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune, come segue:

1. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
2. previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
3. senza pregiudizio del diritto di terzi;
4. con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
5. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
6. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.

Il Sindaco potrà subordinare talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.

Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Articolo 4: **Validità delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni scadono il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e, comunque, non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 3.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché agli altri incaricati del controllo, che ne facciano richiesta.

TITOLO II:

Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico

Articolo 5: **Campo di applicazione**

Ai fini del presente articolo sono considerati suolo pubblico:

1. le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché loro pertinenze ed accessioni;
2. le aree e gli spazi anche se di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.

Non sono considerate aree e spazi di uso pubblico le pertinenze di attività e di locali pubblici, delimitate e funzionali ed in uso esclusivo alle medesime.

Per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del C.d.S (art. 20, occupazione della sede stradale) e dal *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* e per l'applicazione della tassa, nonché quanto previsto dal *Regolamento Edilizio* vigente.

In assenza di marciapiede o di analogo spazio, le occupazioni del suolo pubblico di cui al 1° comma lettera B) dovranno rispettare i limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Per quanto non previsto dal comma precedente, non è ammessa l'occupazione di qualsiasi tipo di spazi aree e marciapiedi privati aperti al libero transito o dove vi sia diritto di pubblico passaggio, anche se non validamente costituito, quando questi sono al servizio della generalità delle persone.

E' ammessa l'occupazione, previa autorizzazione dell'Autorità, degli spazi, aree e marciapiedi privati aperti al libero transito, di cui al comma precedente, nei limiti e con le prescrizioni del C.d.S. (articolo 20).

Articolo 6: **Divieti**

E' vietata l'occupazione abusiva di suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Salvo quanto previsto dal *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, nei casi di inapplicabilità delle norme del C.d.S., chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

TITOLO III:

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

Articolo 7: **Disposizioni generali**

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà.

E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e/o danneggiamento del suolo.

I trasgressori, oltre che essere passibili di sanzione pecuniaria, sono obbligati a provvedere alla rimessa in pristino.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 7 bis: **sovraffollamento ad uso abitativo**

È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri in dicati dal D. M.. 05.07.1975, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento di Igiene e Sanità, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti.

In caso di ulteriore accertato sovraffollamento la Polizia Giudiziaria procederà al sequestro dell'immobile.

Fatte salve la sanzioni previste dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Igiene e Sanità e da Leggi speciali, chiunque viola le disposizioni di cui al I° e IV° comma del presente articolo, è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione di una sanzione amministrativa di € 450,00.

Della violazione rispondono il proprietario, il locatore e il locatario, alla luce dei principi di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689, in quanto compatibili con la presente norma.

Articolo 7 ter: **occupazione di altri locali**

È vietato l'utilizzo di locali non destinati ad abitazione e privi della dichiarazione di abitabilità di cui all'art. 221 del T.U.LL.SS. e art. 4 del D.P.R. 425/94.

Detti locali, non possono, neanche temporaneamente, od occasionalmente, essere utilizzati per abitazione.

La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e quanto a tal fine destinato.

In caso di ulteriore utilizzo improprio la Polizia Giudiziaria procederà al sequestro dell'immobile.

Fatte salve la sanzioni previste dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Igiene e Sanità e da Leggi speciali, chiunque viola le disposizioni di cui al I°, II°, III° e V° comma del presente articolo, è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione di una sanzione amministrativa di € 450,00.

Della violazione rispondono il proprietario, il locatore e il locatario, alla luce dei principi di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689, in quanto compatibili con la presente norma.

Articolo 8: **Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici**

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto al suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti.

Fatto salvo quanto previsto dal *Regolamento Edilizio* (art. 42, lett. h), può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.

Chiunque viola le disposizione del comma 1° e 2° de l presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 9: **Tenuta delle aree scoperte**

Fatto salvo quanto previsto dal vigente *Regolamento Edilizio* (art. 7), tutte le aree scoperte site nel contesto dell'aggregato urbano e fino ad una distanza di 500 metri dall'abitato stesso devono essere tenute, a cura delle rispettive proprietà, costantemente sgombre da deposito di immondizie e rifiuti di ogni sorta.

In particolare:

- A. I tappeti erbosi di pertinenza delle abitazioni devono essere tenuti costantemente falciati.
- B. Tutte le aree scoperte non coltivate site all'interno dell'aggregato urbano del Lido di Jesolo e fino ad una distanza di 1000 metri dal mare (limitata a Nord dalle vie Roma Dx, Kennedy, M.L. King, Correr, Miozzo e II° Ramo di via Correr), devono essere tenute sempr e sfalciate e sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto, provvedendo ad una adeguata recinzione e ad una eventuale aratura, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari.
Tutte le aree scoperte non coltivate presenti nel rimanente territorio comunale devono essere tenute sempre sfalciate e sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto, fatti salvi i terreni agricoli lasciati a riposo, collegati a contributi economici regolati da disposizioni legislative vigenti o a ripopolazione della flora e della fauna o a misure agro-ambientali.
Il proprietario e/o conduttore, al momento dell'accertamento, è tenuto ad esibire i documenti in possesso relativi a giustificare il vincolo predetto e ad osservare tutte le prescrizioni che la normativa gli impone.
- C. Diversamente, le aree boschive della Pineta dovranno esser tenute nel loro sottobosco decorosamente curate nel loro aspetto con la eliminazione dei rovi e delle altre piante infestanti secondo le indicazioni del Servizio Forestale Regionale nonché sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto, provvedendo ad una adeguata recinzione, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari.
- D. Il Sindaco, per ragioni di pubblica utilità, con apposito provvedimento, potrà derogare dall'obbligo di recinzione di cui sopra.
- E. Lungo tutte le strade e loro pertinenze, le proprietà dei frontisti o gli usufruttuari o concessionari, sono tenute/i a provvedere allo sfalcio, pulizia, sistemazione e corretto mantenimento dei fossati, cunette nonché all'eliminazione dei ristagni d'acqua e/o agevolare il deflusso mediante colmataura o spianamento.

Gli accessi al mare privati, anche se aperti al pubblico, devono essere sempre mantenuti in uno stato di decorosa pulizia, a cura delle proprietà frontiste; in caso di unità immobiliare a carattere condominiale, è responsabile l'amministratore.

In caso di inottemperanza sarà proceduto d'ufficio ai lavori di sfalcio, recinzione, pulizia e sgombero con spese a carico degli inadempienti, previa Diffida.

Fatte salve le sanzioni previste dal D. L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22 per il deposito, abbandono sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti su tutte le aree, nonché per l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti, chiunque viola le disposizione del 2°c., lett. a) del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Chiunque viola le disposizioni del 1°c, 2°c. lett. b), c), e), 3°c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 10: **Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico**

Senza autorizzazione del Sindaco è proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico esercitare lavori artigianali.

E' vietato nei predetti luoghi la lavatura e la riparazione di veicoli o di altre cose mobili .

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Articolo 11: **Ripari a chiusura delle attività economiche**

Fatto salvo quanto previsto dal *Regolamento Edilizio* (art. 42, lett. d), i ripari a chiusura delle attività economiche non potranno essere collocati prima del 15 ottobre e devono essere rimossi entro il 15 marzo, salvo diversa disposizione adottata dal Sindaco con Ordinanza.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 12: **Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

E' vietato lavare, distendere o appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.

E' vietato inoltre a tale fine:

1. tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;
2. lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Articolo 13: **Battitura di panni e tappeti**

E' vietato scuotere, spolverare e battere su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Il Sindaco con propria ordinanza stabilirà eventuali orari e modalità di esecuzione.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Articolo 14: **Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati**

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

Fatte salve le sanzioni previste dal D. L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22, per il deposito, abbandono sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti, su tutte le aree, nonché per l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti, chiunque viola le disposizione del 1° c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dello agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Chiunque viola le disposizione del II c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dello agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 15: **Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili**

Fatto salvo quanto previsto dal *Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani*, i rifiuti derivanti da imballaggi non terziari, sino al loro conferimento, dovranno essere trattenuti all'interno dei locali del produttore degli stessi.

Detti rifiuti dovranno essere conferiti alla raccolta differenziata, opportunamente ridotti nel volume, al limite della proprietà privata a confine con il suolo pubblico ove esistente, non prima delle ore 7 e non dopo le ore 10 antimeridiane; viceversa dovranno essere conferiti esclusivamente al centro di raccolta (via La Bassa) nelle ore di apertura previste.

Salvo quanto è disposto da apposito regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è vietato accedere al centro di raccolta senza giustificato motivo; rimane comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Fatte salve le sanzioni previste dal D. L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22 per lo smaltimento degli imballaggi, chiunque viola le disposizione del 1° e 3° c del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Chiunque viola le disposizione del 2° c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dello agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 16: **Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento, in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 17: **Trasporto di materiali di facile dispersione**

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitare la dispersione sul suolo, nell'aria e nell'acqua.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 18: **Sgombero della neve e formazione del ghiaccio**

I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti dei negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 19: **Scarico di residui di costruzioni e riparazioni**

Per quanto non previsto dal *Regolamento Edilizio* (art. 22), il carico, lo scarico, l'accumulo di materiali provenienti da costruzioni, demolizioni o di risulta da scavi, potrà essere temporaneamente effettuato previa autorizzazione e nel rispetto delle norme di cautela per la sicurezza e l'incolumità pubblica, di volta in volta valutate e prescritte.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 20: **Emissioni di esalazioni, fumo e polvere**

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti.

Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possano derivare inconvenienti al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

E' altresì vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all'emissione degli scarichi.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 21: **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità**

E' vietato dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, sdraiarsi a terra, calpestare o sedersi sulle aiuole, nonché sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici o aiuole con qualunque tipo di veicolo.

Con apposita Ordinanza il Sindaco potrà regolamentare l'utilizzo dei parchi pubblici imponendo limiti e divieti.

E' del pari vietato arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sui fanali della pubblica illuminazione.

E' vietato questuare e/o chiedere elemosine su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

E' vietato vendere oggetti e/o effettuare la pulizia dei parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale, in prossimità e in corrispondenza degli incroci.

E' ulteriormente vietato su aree pubbliche o private aperte al pubblico chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Umanitarie, Culturali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

Chiunque viola le disposizione dei commi 1°, 3° e 4° del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 300,00.

Chiunque viola le disposizione dei commi 5°, 6° e 7° del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 350,00.

Art. 21 bis: **Prostituzione di strada**

1. E' vietato a chiunque, in tutto il territorio comunale individuato come suolo pubblico o aperto al pubblico, ed in particolare sulle arterie principali che conducono al Paese ed al Lido, contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento o per modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali nonché concordare con gli stessi prestazioni sulla pubblica via.

2. È vietato assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi, impedendone la fruizione o l'accesso.

3. I predetti divieti sono estesi anche nelle aree private aperte al pubblico e/o ad uso pubblico.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

5. L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinato in € 450,00.

Articolo 22: **Esercizio di giochi di abilità**

E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 300,00.

Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Articolo 23. **Altri atti vietati**

In tutto il territorio del comune resta vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto;
- b gettare o lasciar cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta o altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;
- c collocare addobbi, festoni, luminarie senza apposito permesso o con Autorizzazione generale adottata con apposita Ordinanza, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- d installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, comunque, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposito permesso o con Autorizzazione generale adottata con apposita Ordinanza, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- e avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, senza apposito permesso o con Autorizzazione generale adottata con apposita Ordinanza, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- f lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- g fare il bagno nelle fontane pubbliche;
- h entrare negli spazi erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i eseguire bisogni corporali sulla pubblica via o esposti alla pubblica vista.

E' altresì vietato a chiunque conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura.

Nel centro abitato, le corriere, autobus, pullman e comunque tutti i veicoli a motore, in sosta o fermata, non possono tenere acceso il motore per più di cinque minuti.

Chiunque viola le disposizione del comma 1, lett. a) del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 450,00.

Chiunque viola le disposizione del comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Chiunque viola le disposizione del comma 2° e 3° del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 250,00.

Articolo 24: **Caravan, auto - caravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti**

Salvo quanto disposto dalla Legge della Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private, è vietata la sosta ai fini di campeggio dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

Il Sindaco può altresì vietare il deposito e l'impianto di mezzi mobili e delle attrezzature sopraccitate anche in aree private.

Il Sindaco inoltre, potrà ordinare, con apposito provvedimento, lo sgombero coattivo nel caso non provveda l'inadempiente dei mezzi e delle attrezzature servite ai fini del campeggio o del soggiorno fuori dalle apposite aree all'uopo attrezzate.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 25: **Carovane di nomadi**

1. Le soste di carovane di nomadi non sono consentite su tutto il territorio comunale.

2. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

3. L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinato in € 200,00.

TITOLO IV:

Quiete e sicurezza nel centro abitato

Articolo 26: **Giochi su area pubblica e privata**

In tutto il territorio del Comune resta vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- calciare lattine, bottiglie o altro;
- lanciare “gavettoni d’acqua” o palloncini riempiti di acqua o altri liquidi;
- spingere giù dai pontili, fontane o scaraventare con la forza le persone in acqua;
- eseguire qualsiasi gioco o pratica sportiva non autorizzati/a fuori dagli appositi spazi, che possano costituire disturbo alla quiete del vicinato. In particolare è fatto assoluto divieto, senza limiti di tempo, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche, private o aperte al pubblico, di porre in essere attività o esercitazioni sportive con veicoli a motore, se non autorizzate, che possano causare rumori, emissioni di polvere o quant'altro possa arrecare disturbo all'occupazione o al riposo delle persone. Ulteriormente, le attività sportive quali tornei, gare e simili attività ricreative che si svolgono su aree private o in concessione, nelle immediate vicinanze di case d'abitazione, cliniche, ospedali, convivenze e luoghi di culto, istituti d'istruzione, non possono protrarsi oltre le ore 23.00 e nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre non potranno protrarsi oltre le 23,30 e non potranno svolgersi dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Art. 26 bis: **Vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine**

1. E' vietata, nei giorni Venerdì, Sabato e Domenica del mese di maggio, del mese di Giugno, del mese di Luglio e per tutto il mese di Agosto di ogni anno, **in tutto il territorio del Comune di Jesolo**, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine da parte degli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori artigianali e simili, ivi compresi i distributori automatici, nonché ai venditori ambulanti, anche in occasione di manifestazioni, nella fascia oraria che va dalle ore 00.30 fino alle ore 07.00;

2. E' inoltre vietata, nel periodo di vigenza del precedente divieto, nelle tipologie di locali e nelle aree di cui al punto 1 la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, nella fascia oraria che va dalle ore 00,00 fino alle ore 07.00;

3. Con apposito provvedimento il Sindaco potrà modificare periodi ed orari.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

5. L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinato in € 400,00.

Articolo 27: **Mestieri girovaghi**

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina delle attività artistiche, il Sindaco, ai fini di cui all'art. 225 del Reg. del T.U.L.P.S., con apposito provvedimento, determinerà i limiti di tempo e di luogo, nonché di attività, per l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S.

Articolo 28: **Accaparramento di clienti**

Nei pressi delle attività economiche commerciali è fatto divieto ai titolari, dipendenti o incaricati anche occasionali di invitare sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo i passanti ad entrarvi.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 29: **Trasporto di oggetti**

Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con opportune cautele al fine di evitare danni a persone o a cose.

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Art. 29 bis: **Trasporto di mercanzia e sosta**

1. E' vietato il trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nonché la sosta, in tutto il territorio Comunale.

2. Lo stesso trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata e/o con l'offerta di vendita di prodotti, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica, in forma itinerante e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina (D. Lgs. N. 114/98).

3. L'impiego di veicoli nell'ambito delle aree vietate di cui sopra, per il trasporto e/o il deposito della merce o delle strutture, per le medesime ragioni sopra indicate, deve essere analogamente considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina (D. Lgs. N. 114/98).

4. La violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

5. L'importo per il pagamento in misura ridotta della violazione è determinato in €. 200,00.

6. Ai contravventori delle disposizioni del comma 1 del presente articolo si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca amministrativa della mercanzia contenuta **nei grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, oltre ai contenitori medesimi**, come disposto dall'art.20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 689/81.

Articolo 30: **Circolazione e trasporto di animali pericolosi**

E' vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie. Fatto salvo quanto già previsto dal vigente *Regolamento comunale di Igiene e Sanità* (art. 151) i cani senza museruola o guinzaglio, vaganti nel territorio del Comune, saranno accalappiati e trattieneuti a spese del proprietario.

I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.

In caso di defecazione sui marciapiedi, sul fondo stradale delle vie e delle piazze, nei giardini e aiuole od in altri luoghi soggetti a calpestio pedonale, coloro i quali hanno in custodia anche temporanea l'animale sono tenuti alla immediata pulizia degli escrementi.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 31: **Protezione degli animali**

Salvo quanto previsto dal art. 727 del C.P., dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è fatto assoluto divieto di detenere cani ed altri animali in catena corta e/o sprovvisti di riparo rialzato dal suolo e coperto ove possano proteggersi. La catena deve essere proporzionata per peso e lunghezza alle dimensioni dell'animale così da potersi ampiamente muovere senza restare impigliato.

I recinti entro i quali sono custoditi gli animali devono avere dimensioni tali da permettere ampi movimenti.

Tutti gli animali che per il loro uso debbono essere tenuti in catena o in recinto, devono avere sempre a disposizione un contenitore con acqua ed essere debitamente alimentati.

E' fatto, altresì, divieto di lasciare gli animali chiusi all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 32: **Protezione in caso di lavori**

In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di inconvenienti.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 33: **Rovino di parti o di accessori di fabbricati**

Oltre a quanto già stabilito nel Titolo III del presente Regolamento comunale, per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti, da parte dei proprietari, in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

I canali conduttori delle acque piovane provenienti dalle abitazioni, posizionati lungo le strade, dovranno essere sistemati in modo che non si verifichi lo stillicidio in danno dei passanti.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 34: **Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati**

Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possono cadere su luoghi pubblici o privati di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 35: **Bagni delle persone**

In tutto il territorio comunale è vietata la balneazione nelle acque interne, comprese le foci dei fiumi Piave e Sile.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 36: **Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse**

Per quanto non previsto dal Codice della strada, le cisterne e i pozzi devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto, chiusure o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 37: **Apertura di botole e chiusini**

E' vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozze senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione e ispezione da parte dei proprietari degli stessi o altre persone preposte.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 38: **Pitture e verniciature fresche**

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00.

Articolo 39: **Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento**

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 40: **Carichi sospesi**

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Sindaco.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 41: **Recinzioni**

Salvo quanto disposto dal *Regolamento Edilizio*, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza minima di m. 2,30.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 42: **Luminarie e cavi elettrici**

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 43: **Uso e manomissione dei segnali**

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere in qualsiasi maniera i segnali e gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 44: **Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 45: **Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

1 far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;

2 depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;

3 porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.

Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 46: **Uso delle risorse idriche potabili**

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Chiunque viola le disposizioni relative all'ordinanza prevista dal presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Articolo 47: **Quiete pubblica**

Nelle abitazioni civili le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, magnetofoni e simili, nonché elettrodomestici e utensili) non possono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22 .00 e fino alle ore 08 .00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13 .00 alle ore 16 .00, nel periodo 1° maggio 30 Settembre.

I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.

In tutto il centro abitato, nel periodo 1° maggio 30 settembre, l'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propagano rumore in modo tale da arrecare disturbo al vicinato, devono sospendersi dalle ore 12 .00 alle ore 16 .00 e dalle ore 19,30 alle ore 08 .00; nel restante periodo dell'anno dalle ore 19 .00 alle ore 08 .00 e dalle ore 12 .00 alle ore 13 .00.

E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori o con malgoverno di animali.

Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate in occasione di particolari festività.

Chiunque viola le disposizioni del 1°, 2° e 4° c. d. el presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

Chiunque viola le disposizioni del 3° e 5° c. del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00

Articolo 48: **Esercizio dei mestieri, arti e industrie (articolo disapplicato dall'art. 37 c. 1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)**

Le officine, le autorimesse per le riparazioni di autoveicoli e motocicli, le segherie e gli altri locali esercitanti mestieri rumorosi o incomodi non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.30 alle ore 08,00 e dalle ore 12,30 alle ore 16,00 nel periodo 1° maggio-30 settembre, ad esclusione delle zone per l'artigianato; nel restante periodo dell'anno detti mestieri non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Le attività di cantiere potranno essere esercitate nel periodo 1° ottobre-30 aprile, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19,00. Al di fuori di detto orario non potranno arrecare molestia e/o disturbo.

Le attività di cantiere potranno essere esercitate nel periodo 1° maggio-30 settembre, secondo la seguente tabella e in base alle fasce di cui all'allegata planimetria:

<i>Fascia</i>	<i>08,00 - 12,30 16,00 - 19,30</i>	<i>19,30 - 08,00 12,30 - 16,00</i>
I <i>(entroterra)</i>	<i>Attività libera</i>	<i>Attività senza arrecare Molestia e/o di- sturbo</i>
II <i>(intermedia)</i>	<i>Attività senza arrecare molestia e/o di- sturbo</i>	<i>Attività sospe- sa</i>

III (frontemare) maggio e settembre	Attività senza arrecare molestia e/o di- sturbo	Attività sospe- sa
III (frontemare) 1 giugno-31 agosto	Attività sospesa	

Nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre e limitatamente all'interno della 2^a e 3^a fascia, gli interventi d'urgenza o di emergenza, limitati nel tempo, dovuti a particolari necessità che per loro intrinseca natura provochino scuotimenti, emissioni di fumo, di vapori, di polveri, di gas ecc. e/o per gli strumenti usati (martelli pneumatici, elettro demolitori, seghe, levigatrici, smerigliatrici, compressori, ecc...), arrechino molestia o disturbino le occupazioni ed il riposo delle persone dovranno essere autorizzati dal Sindaco.

Con apposito provvedimento il Sindaco potrà modificare le delimitazioni delle fasce e gli orari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

In caso di svolgimento dell'attività nel periodo di sospensione, relativo al 1° giugno-31 agosto, riferito alla terza fascia, oltre la sanzione nei modi e nei termini di cui sopra, l'organo accertatore procederà al sequestro amministrativo del cantiere.

La Polizia Giudiziaria procederà, inoltre, al sequestro amministrativo del cantiere dalla seconda violazione dei commi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 49: **Esercizio dei Luna Park**

Fatto salvo quanto previsto dall'apposito regolamento, tutte le attrazioni all'interno dei Luna Park o nei micro - parchi o comunque le attrazioni di tale genere anche collocate singolarmente dovranno cessare le emissioni sonore degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci dalle ore 23.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle 16.00. Nel periodo dal 20 giugno al 20 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24.00.

Nelle ore consentite le emissioni sonore non dovranno arrecare molestia o disturbo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

Articolo 50:

Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi (articolo disapplicato dall'art. 37 c. 1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00.

Nel periodo 20 giugno-20 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24,00.

Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non.

Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.

Nell'esercizio delle attività di cui sopra è vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estre-

mi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

La Polizia Giudiziaria procederà, inoltre, al sequestro amministrativo dell'impianto dalla terza violazione dei commi 1, 2, 4 e 5.

Articolo 51: *Esercizio di Locali da ballo (articolo disapplicato dall'art. 37 c. 1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)*

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci o delle esibizioni musicali o delle attrazioni non potranno arrecare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 516,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

Articolo 52: *Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni*

E' vietata nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino la quiete pubblica con insistenti latrati, guaiti o altro.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma di € 100,00.

TITOLO V:

Tutela dall'inquinamento acustico

Articolo 53: *Emissioni di suoni da sorgenti fisse*

agli obblighi di cui D.P.C.M. 16.4.99, n. 215, relativi alle sorgenti sonore fisse, si escludono le apparecchiature di riproduzione sonora di bassa potenza di uso non professionale quali, ad esempio, radio, televisioni, impianti stereo, ecc.

Articolo 54: *Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili (articolo disapplicato dall'art. 37 c. 1 del Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)*

A. Di concertino o esibizioni musicali dal vivo temporanee, occasionali, e o mobili presso pubblici esercizi il titolare dello stesso, prima di dare inizio alle esibizioni dovrà produrre al comune una dichiarazione di inizio attività corredata da una relazione tecnica relativa all'impianto, contenente la descrizione dello stesso e l'indicazione dei livelli massimi di emissione sonora (dba) e i sistemi di controllo in esercizio dei limiti dichiarati e la loro taratura. Detta relazione avrà validità per tutto il territorio comunale senza limiti di tempo salvo modifiche dell'impianto. La dichiarazione di inizio attività sarà presentata all'ufficio ambiente del comune, il quale potrà imporre particolari prescrizioni o sospendere o revocare l'efficacia autorizzativa della dichiarazione di inizio attività.

B Fatto salvo il rispetto dei limiti di zona e di tempo previsti dal Titolo IV, relativo alla quiete e alla sicurezza del centro abitato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, per i cantieri edili e i lavori con macchinari rumorosi nel periodo 1° maggio-30 settembre si prevede l'interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle 16.00 e nel restante periodo dell'anno dalle 12.00 alle 13.00.

C In deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 3 della Legge Regione del Veneto n. 21/99 l'accensione dei fuochi d'artificio e il lancio dei razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sarà determinata con apposito provvedimento del sindaco.

D. Fatto salvo il rispetto dei limiti di zona e di tempo previsti dal titolo IV relativo alla quiete e alla sicurezza nel centro abitato, ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 4 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, per l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, sono consentiti, in tutto il centro abitato, nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle 19.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 16.00. Nel restante periodo dell'anno, quanto sopra è consentito dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con sospensione dalle ore 12.00 alle 13.00.

E. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà modificare tali orari e periodi.

F. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal comune e potranno protrarsi oltre le ore 24.00.

Le violazioni alle presenti norme saranno punite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 447/95 e articolo 8 della Legge Regione del Veneto n. 21/99.

TITOLO VI:

Disposizioni annonarie per le attività artigianali

Articolo 55: **Orario attività di vendita prodotti artigianali**

L'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti artigianali effettuata in adiacenza al luogo di produzione o nelle attività commerciali quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pizzerie, pasticcerie è sottoposto alla disciplina oraria stabilita dal Sindaco, con apposita Ordinanza.

Chiunque viola le disposizioni previste nell'Ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, di una somma determinata in € 200.00.

TITOLO VII:

Norme di procedura per l'accertamento delle violazioni al presente regolamento e per l'applicazione delle sanzioni

Articolo 56: **Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni**

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto specificatamente stabilito all'articolo 48, 49, 50 e 51, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico della legge comunale e provinciale citata e della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Ai se

nsi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma sempre dell'art. 16.

Le sanzioni amministrative del pagamento in misura ridotta potranno essere aggiornate con apposito provvedimento del Sindaco.

A decorrere dal 1 Gennaio 2002, ai sensi del Decreto L.gs. n. 213/98, la cifra espressa in EURO è arrotondata eliminando i decimali.

Articolo 57: **Remissione in pristino**

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore e alla persona solidalmente obbligata la remissione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento il Sindaco potrà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

Articolo 58: **Sequestro e confisca di cose**

Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

L'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui alla L. n.689/81 e D.P.R. n. 571/82.

TITOLO VIII: Disposizioni finali

Articolo 59: **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di controllo, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Le limitazioni previste per la fascia III^a (frontemare) di cui al 3° comma dell'art. 48 saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2001; fino a tale data, per la III^a fascia, si applicheranno le limitazioni previste per la II^a fascia (intermedia) [Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113, prot. 23194, del 16.6.2000]

E' abrogato il precedente *Regolamento di Polizia Urbana*, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 28 aprile 1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le Ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal presente regolamento o in contrasto con lo stesso.